

**DELIBERAZIONE 9 MAGGIO 2023**  
**194/2023/R/COM**

**ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 2 DEL DECRETO-LEGGE 30 MARZO 2023, N. 34 IN MATERIA DI INNALZAMENTO DELLA SOGLIA ISEE DI ACCESSO AI BONUS SOCIALI ELETTRICO E GAS PER LE FAMIGLIE NUMEROSE E MODIFICA DELL'ARTICOLO 6, COMMA 2, DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 63/2021/R/COM**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1249<sup>a</sup> riunione del 9 maggio 2023

**VISTI:**

- il Regolamento UE/2016/679, *General Data Protection Regulation* – Regolamento generale sulla protezione dei dati;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, e s.m.i.;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'articolo 1, comma 375;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, recante “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute”;
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in particolare, l'articolo 3, commi 9 e 9-bis;
- il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e in particolare l'articolo 5, comma 7;
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: decreto-legge 124/2019);
- il decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 2021, n. 171;
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;

- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 (nel seguito: decreto-legge 21/22);
- il decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
- il decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80;
- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142;
- il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali (di seguito: decreto-legge 34/23);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 dicembre 2016 (di seguito: DM 29 dicembre 2016);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, recante “Approvazione del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane” (TIVG);
- la memoria dell’Autorità 11 aprile 2023, 161/2023/I/com presentata dall’Autorità) per l’audizione presso le Commissioni VI Finanze e XII Affari sociali della Camera dei Deputati;
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 maggio 2021, 223/2021/R/com (di seguito: deliberazione 223/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2021, 257/2021/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021 343/2021/A, recante “Approvazione della proposta di "Progetto Clienti Indiretti bonus gas 2021-2022” e della proposta di “Aggiornamento del Progetto per le attività relative al sistema di tutele per i reclami e le controversie dei clienti e utenti finali” approvato con deliberazione dell’Autorità 528/2019/E/com, presentate dalla Società Acquirente unico S.p.A. ai sensi della deliberazione dell’Autorità 63/2021/R/com”;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 366/2021/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2021, 200/2021/R/gas, recante “Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per la stipula di una nuova convenzione con Poste Italiane S.p.A. per il servizio di erogazione materiale del bonus sociale gas ai clienti domestici indiretti”;
- la deliberazione dell’Autorità 26 aprile 2022, 188/2022/R/com (di seguito: deliberazione 188/2022/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2022, 380/2022/R/com (di seguito: deliberazione 380/2022/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2022, 717/2022/R/com, recante “Approvazione della proposta di "Progetto clienti indiretti bonus gas 2023-2025" presentata dalla Società Acquirente Unico S.p.A. ai sensi della deliberazione dell’Autorità 63/2021/R/com”;

- la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2022, 619/2022/R/com con cui è stato avviato il procedimento per la revisione delle modalità di determinazione degli ammontari dei bonus sociali elettricità e gas;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 735/2022/R/com con cui sono stati aggiornati i valori dei bonus sociali per il primo trimestre 2023 e adottate disposizioni urgenti in merito al bonus elettrico e gas;
- la deliberazione dell’Autorità 24 gennaio 2023, 13/2023/R/com (di seguito: deliberazione 13/2023/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2023, 23/2023/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2023, 134/2023/R/com con cui sono stati aggiornati i valori dei bonus sociali per il secondo trimestre 2023;
- la determina 20 luglio 2021, 6/2021 – DACU (di seguito: determinazione 6/2021 – DACU);
- la determina 24 gennaio 2022, 2/2022 – DACU (di seguito: determinazione 2/2022 – DACU);
- il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 17 dicembre 2020, n. 279.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il decreto-legge 34/23 contiene disposizioni per il rafforzamento del bonus sociale elettrico e del bonus sociale gas per l’anno 2023;
- in particolare, l’articolo 1 comma 2 del richiamato decreto-legge 34/2023 dispone che: *“Dal secondo trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe di cui all’articolo 3, comma 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 [nuclei familiari con almeno 4 figlio a carico], sono rideterminate sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente pari a 30.000 euro, indicatore valido per il 2023, nel limite di 5 milioni di euro”*;
- l’articolo 4, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com dispone che l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (nel seguito: INPS) trasmetta mensilmente al Gestore del Sistema Informativo Integrato (nel seguito: SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., una comunicazione contenente l’elenco dei nuclei familiari ISEE che, in base alle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (nel seguito: DSU) attestate nel mese precedente, risultino in condizioni di disagio economico ai sensi della normativa di riferimento, e che tale elenco sia suddiviso in c.d. *“classi di agevolazione”*;
- con la deliberazione 223/2021/R/com l’Autorità ha approvato le *“Modalità di trasmissione dall’INPS al SII gestito da Acquirente Unico S.p.A. dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico”*;
- a decorrere dal 1 ottobre 2021, una serie di previsioni legislative successivamente intervenute hanno disposto il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas, prevedendo, tra l’altro, con il decreto-legge 21/22, l’innalzamento a 12.000 euro

- del valore soglia del parametro ISEE per l'accesso delle famiglie con meno di 4 figli a carico ai suddetti bonus sociali per l'anno 2022;
- l'Autorità ha dato attuazione alle sopra richiamate previsioni di legge con le deliberazioni 188/2022/R/com e 380/2022/R/com, approvando rispettivamente le disposizioni preliminari per l'innalzamento della soglia ISEE per l'accesso ai bonus a 12.000 euro e le modalità applicative per il riconoscimento agli aventi diritto del bonus sociale elettrico e del bonus sociale gas di competenza dell'anno 2022;
  - in particolare, l'articolo 2, comma 1, della deliberazione 188/2022/R/com, ha individuato, con effetti limitati ai bonus sociali elettrico e gas, una nuova classe di agevolazione, aggiuntiva e differenziata rispetto a quelle previste dall'articolo 4, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, denominata classe d), con effetti fino al 31 dicembre 2022.
  - l'articolo 1, commi 17 e 18 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha stabilito che, per l'anno 2023, siano ammessi al bonus sociale elettrico e gas i nuclei familiari con un indicatore ISEE fino a 15.000 euro, prevedendo quindi l'ampliamento della platea dei beneficiari del bonus sociale;
  - con deliberazione 13/2023/R/com, l'Autorità ha dato attuazione alle predette disposizioni normative aggiornando le classi di agevolazione previste dall'articolo 4, dell'Allegato A, alla deliberazione 63/2021/R/com, e fissando il valore ISEE massimo di accesso ai bonus sociali elettrico e gas per l'anno 2023 pari a 15.000 euro, fermo restando il limite di 20.000 euro per nuclei familiari con almeno 4 figlio a carico;
  - la deliberazione di cui al precedente alinea, inoltre, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del DM 29 dicembre 2016, ha aggiornato il valore soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali elettrico, gas e idrico delle famiglie economicamente svantaggiate, a 9.530 euro a partire dal 1 gennaio 2023;
  - infine, la predetta deliberazione 13/2023/R/com ha previsto che dal mese di febbraio 2023 INPS trasmettesse al Gestore del SII i dati funzionali al riconoscimento dei bonus sociali, per le classi di agevolazione come risultanti dal medesimo provvedimento.
  - in base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 34/23, le agevolazioni per i nuovi aventi diritto identificati dal medesimo comma (ossia i nuclei familiari con almeno 4 a carico e con DSU attestata nell'anno 2023 il cui indicatore ISEE sia ricompreso tra 20.000 e 30.000 euro), decorrono dal secondo trimestre 2023 e terminano il 31 dicembre 2023.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l'Allegato A della deliberazione 63/2021/R/com disciplina le modalità di ammissione, riconoscimento e corresponsione della compensazione della spesa sostenuta dai clienti finali/utenti domestici in condizioni di disagio economico per la fornitura di energia elettrica, gas naturale e del servizio idrico integrato, mentre

l'Allegato B stabilisce le disposizioni funzionali all'identificazione delle forniture di energia elettrica e gas naturale agevolabili;

- in particolare, l'articolo 6, comma 2, del richiamato allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com disciplina le condizioni di ammissibilità per l'erogazione del bonus sociale gas ai clienti domestici che usufruiscono di una fornitura gas centralizzata (c.d. clienti domestici indiretti) in stato di disagio economico e l'articolo 10, comma 3 stabilisce le modalità di erogazione del bonus sociale gas per i clienti domestici indiretti attraverso la corresponsione di un contributo *una tantum*, erogato tramite bonifico domiciliato intestato al dichiarante la DSU;
- l'articolo 14, comma 1, dell'Allegato B alla deliberazione 63/2021/R/com disciplina le modalità per l'individuazione delle forniture centralizzate gas, stabilendo che nei casi in cui il Gestore del SII (Acquirente Unico S.p.A.) non abbia individuato una fornitura gas individuale per usi di riscaldamento intestata ad uno dei componenti del nucleo familiare ISEE, il medesimo Gestore del SII invia apposita comunicazione (nel seguito anche: comunicazione agli indiretti gas) al dichiarante la Dichiarazione Sostitutiva Unica (nel seguito DSU) al fine di informarlo del suo diritto ad ottenere il bonus sociale gas per forniture centralizzate. Il destinatario di tale comunicazione potrà fornire il codice PDR assegnato al punto di riconsegna del condominio in cui abita tramite apposita procedura, nel seguito specificata;
- la determinazione 6/2021 - DACU ha definito i contenuti di dettaglio della comunicazione di cui al richiamato articolo 14, dell'Allegato B alla deliberazione 63/2021/R/com (comunicazione agli indiretti gas) e le relative modalità di invio;
- la successiva determinazione 2/2022 - DACU, ha semplificato la comunicazione di cui al precedente alinea, sostituendola con due distinte missive da inviarsi, rispettivamente, nel caso in cui per il nucleo familiare ISEE non sia stata individuata alcuna fornitura di gas naturale intestata ad uno dei componenti del nucleo familiare e nei casi in cui il Gestore del SII abbia individuato una fornitura per soli usi di acqua calda e/o cottura cibi;
- per completare il processo volto al riconoscimento del bonus sociale gas ai clienti indiretti, l'Autorità, in base alla deliberazione 63/2021/R/com, ha dato mandato ad Acquirente Unico S.p.A affinché predisponesse un Progetto specifico dedicato alla gestione delle attività funzionali al riconoscimento del bonus sociale gas ai clienti domestici indiretti;
- con la deliberazione 343/2021/A e, successivamente, con la deliberazione 717/2022/R/com, l'Autorità ha approvato, rispettivamente, la proposta di "*Progetto clienti indiretti Bonus gas 2021-2022*" e la proposta di "*Progetto clienti indiretti Bonus gas 2023-2025*" (di seguito: Progetto indiretti) presentate da Acquirente Unico S.p.A. in attuazione della deliberazione 63/2021/R/com, al fine di garantire continuità alle modalità in essere per l'erogazione del bonus sociale gas ai clienti indiretti;
- in base alle disposizioni sopra richiamate il Gestore del SII, una volta ricevuti i codici PDR inviati dai clienti finali attraverso la procedura definita dal *Progetto indiretti*, è tenuto ad effettuare le verifiche previste dall'articolo 6, comma 2

dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com che prevedono, in particolare, per quanto di interesse del presente provvedimento, che il PDR da agevolare appartenga alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera b) del TIVG, ossia punto di riconsegna relativo a un condominio con uso domestico;

- l'articolo 21 e 22 dell'Allegato B alla deliberazione 63/2021/R/com stabiliscono che l'Autorità svolga un'attività di monitoraggio del processo di erogazione dei bonus sociali e che, in particolare, il Gestore del SII, fornisca periodicamente all'Autorità una relazione complessiva degli aventi diritto al bonus sociale elettrico e gas;
- le relazioni prodotte periodicamente dal Gestore del SII nel corso del 2022 hanno evidenziato, tra gli altri elementi, un numero considerevole di pratiche per utenze indirette non andate a buon fine poiché ai PDR centralizzati forniti dai titolari delle DSU era contrattualmente associata la tipologia "altri usi" o "uso diverso da domestico";
- l'articolo 2, comma 3 del TIVG stabilisce che un PDR sia definito come "condominio per uso domestico" nei casi in cui nel punto di riconsegna che alimenta un intero edificio, diviso in più unità catastali, sia presente almeno una unità abitativa nella titolarità di un cliente finale che utilizzi il gas naturale per alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare;
- i soggetti che forniscono al Gestore del SII il codice PDR, con le modalità previste dal *Progetto indiretti gas* sono cittadini dichiaranti la DSU, rispetto ai quali è stato accertato il valore ISEE sottosoglia e che in base alla procedura adottata ai sensi della delibera 63/2021/R/com per l'identificazione delle forniture agevolabili, non hanno una fornitura individuale per riscaldamento, e che pertanto non possono essere altro che clienti domestici che vivono in condominio;
- nei casi di mancato accoglimento della richiesta di agevolazione, il cliente finale non essendo titolare della fornitura, intestata al condominio, non ha rapporto diretto con il venditore e per poter correggere l'attribuzione contrattuale del PDR dovrebbe richiedere all'amministratore di condominio di contattare il venditore per aggiornare l'uso del PDR, aggiornamento che successivamente deve essere riportato nel Registro del SII;
- l'eventuale attivazione della procedura di modifica contrattuale dell'uso del PDR condominiale, di cui al precedente alinea, potrebbe essere avviata solo da coloro che si rendessero conto delle discrepanze dell'uso attribuito al PDR del condominio, limitando quindi a tali soggetti "attivi" la corretta erogazione del bonus.

**RITENUTO, PERTANTO, NECESSARIO:**

- dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 34/23 definendo le modalità applicative per il riconoscimento dei bonus sociali elettrico e gas per disagio economico di competenza dell'anno 2023 ai nuovi aventi diritto identificati dal medesimo comma (ossia i nuclei familiari con

almeno 4 a carico e con DSU attestate nell'anno 2023 il cui indicatore ISEE sia ricompreso tra 20.000 e 30.000 euro);

- a tal fine:
  - integrare le classi di agevolazione previste dall'articolo 4, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, prevedendo, limitatamente ai bonus sociali elettrico e gas relativi all'anno 2023, l'introduzione della classe di agevolazione b)-bis definita come "*DSU aventi nuclei con  $20.000 < ISEE \leq 30.000$ , con 4 (o più) figli, a carico, indipendentemente dal fatto che tali nuclei siano percettori di Reddito/Pensione di cittadinanza*";
  - disporre che a partire dal mese di maggio 2023 l'INPS trasmetta al Gestore del Sistema Informativo Integrato (SII) (Acquirente Unico S.p.A.), con le modalità di cui alla deliberazione 223/2021/R/com in quanto applicabili, le DSU che rientrano nella nuova classe di agevolazione b)-bis, trasmettendo con un'unica comunicazione le DSU attestate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2023 e successivamente, su base mensile, le DSU attestate a partire dal mese di maggio 2023;
  - disporre che a partire dal mese di giugno 2023 il SII individui le forniture agevolabili afferenti ai nuclei familiari appartenenti alla nuova classe di agevolazione b)-bis, nel rispetto dei requisiti di cui agli Allegati A e B alla deliberazione 63/2021/R/com;
  - disporre che i bonus sociali elettrico e gas per disagio economico di competenza dell'anno 2023 riconosciuti ai nuovi aventi diritto, identificati dalla classe di agevolazione b)-bis sopra definita, decorrano dalla data del 1 aprile 2023 o, se successiva, dalla data di attivazione della fornitura agevolabile individuata dal SII in attuazione di quanto disposto dalla deliberazione 63/2021/R/com. Nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare ISEE risulti beneficiario di un bonus di competenza dell'anno 2022 e ancora in corso, il bonus sociale di competenza dell'anno 2023 decorre in continuità, dal giorno successivo al termine del periodo di agevolazione del bonus sociale 2022;
  - stabilire che il periodo di agevolazione dei bonus sociali di cui al precedente alinea abbia termine il 31 dicembre 2023, fatto salvo il verificarsi di una delle cause di interruzione anticipata dell'agevolazione previste dalla deliberazione 63/2021/R/com;
  - prevedere che per la gestione e il riconoscimento di eventuali quote di bonus 2023 già maturate dai nuovi aventi diritto si applichi quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.3 e comma 2.4 della deliberazione 380/2022/R/com.

**RITENUTO, INOLTRE, NECESSARIO:**

- modificare i controlli attualmente previsti dall'articolo 6, comma 2 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, affinché i titolari di DSU che inviano il PDR condominiale, che risulti conforme alle disposizioni delle lettere a), b2) b3) e c), ma che abbia un'attribuzione contrattuale difforme da quella prevista dalla lettera

- b1), possano ricevere l'agevolazione con le modalità stabilite dalla regolazione vigente;
- modificare, a tal fine, il richiamato articolo 6, comma 2, lettera b), eliminando le disposizioni di cui alla lettera b1);
  - prevedere che la modifica di cui al precedente alinea trovi applicazione con riferimento a tutti i PDR trasmessi dai potenziali aventi diritto tramite il richiamato sistema di invio definito nel *Progetto indiretti gas* a partire dal 1 maggio 2023, anche nel caso in cui venga ritrasmesso un codice PDR con riferimento al quale la pratica per il riconoscimento del bonus indiretto non sia in precedenza andata a buon fine a causa del controllo sulla tipologia del PDR;
  - prevedere che il Gestore del SII proceda con le attività di propria competenza al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento.

## **DELIBERA**

1. Ai fini di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 in materia di innalzamento della soglia ISEE di accesso ai bonus sociali elettrico e gas per le c.d. famiglie numerose:
  - a) di integrare le classi di agevolazione previste dall'articolo 4, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com prevedendo, limitatamente all'anno 2023, l'introduzione della nuova classe di agevolazione b)-bis definita come "*DSU aventi nuclei con  $20.000 < ISEE \leq 30.000$ , con 4 o più figli, a carico indipendentemente dal fatto che tali nuclei siano o meno percettori di Reddito/Pensione di cittadinanza*";
  - b) di stabilire che a partire dal mese di maggio 2023 l'INPS trasmetta al Gestore del SII (Acquirente Unico S.p.A.), con le modalità di cui alla deliberazione 223/2021/R/com in quanto applicabili, le DSU che rientrano nella nuova classe di agevolazione b)-bis di cui al punto 1, trasmettendo con un'unica comunicazione le DSU attestata a gennaio, febbraio, marzo e aprile 2023 e a partire dal mese di giugno 2023, su base mensile, le DSU attestata a partire da maggio 2023;
  - c) di stabilire che a partire dal mese di giugno 2023 il SII individui le forniture agevolabili afferenti ai nuclei familiari appartenenti alla nuova classe di agevolazione b)-bis, nel rispetto dei requisiti di cui agli Allegati A e B alla deliberazione 63/2021/R/com;
  - d) di prevedere che i bonus sociali elettrico e gas per disagio economico di competenza dell'anno 2023 riconosciuti ai nuovi aventi diritto identificati dalla classe di agevolazione b) bis, decorrano dalla data del 1 aprile 2023 o, se successiva, dalla data di attivazione della fornitura agevolabile individuata dal SII in attuazione di quanto disposto dalla deliberazione 63/2021/R/com. Nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare ISEE risulti beneficiario di un bonus di competenza dell'anno 2022 e ancora in corso, il bonus sociale di competenza

- dell'anno 2023 decorre in continuità, dal giorno successivo al termine del periodo di agevolazione del bonus sociale 2022;
- e) di prevedere che il periodo di agevolazione dei bonus sociali di cui al precedente punto 4 abbia termine il 31 dicembre 2023, fatto salvo il verificarsi di una delle cause di interruzione anticipata dell'agevolazione previste dalla deliberazione 63/2021/R/com;
  - f) di prevedere che per la gestione e il riconoscimento di eventuali quote di bonus 2023 già maturate dai nuovi aventi diritto di cui al presente provvedimento si applichi quanto disposto dall'articolo 2, comma 2.3 e comma 2.4 della deliberazione 380/2022/R/com;
2. di modificare l'articolo 6, comma 2 lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com eliminando le disposizioni di cui alla lettera b1) e di dare conseguentemente disposizioni al Gestore del SII di effettuare i controlli di cui al suddetto articolo 6, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, come risultante dalle modifiche apportate dal presente provvedimento con riferimento a tutti i PDR trasmessi dai potenziali aventi diritto tramite il sistema di invio previsto dal *Progetto indiretti gas* a partire dal 1 maggio 2023, anche nel caso in cui venga ritrasmesso un codice PDR con riferimento al quale la pratica per il riconoscimento del bonus indiretto non sia in precedenza andata a buon fine in ragione del controllo sulla tipologia del PDR;
  3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dell'Economia e Finanza, al Ministro delle Imprese e del *Made in Italy*, al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), nonché alla società Acquirente Unico S.p.A. e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);
  4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

9 maggio 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Bessèghini*